



COMUNE DI SAN GILLIO

Città Metropolitana di Torino

Via Roma 6 – 10040 SAN GILLIO (TO)- Tel 011/9840813 – Fax 011/9840757

www.comune.sangillio.to.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI - MODIFICHE.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venti** del mese di **marzo**, alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze su determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione **STRAORDINARIA**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
LA MONICA Maria Grazia	Sindaco	X	
BALBO Gian Carlo	Vice Sindaco	X	
COTTERCHIO Luca	Consigliere	X	
PETTENUZZO Valeria	Consigliere	X	
BECCATO Alessandra	Consigliere	X	
DE ROSA Vincenzo	Consigliere	X	
MAESTRINI Mirto	Consigliere	X	
RASELLO Mauro	Consigliere	X	
NAPOLI Alessandro	Consigliere	X	
BALDASSARRE Fabrizio	Consigliere		X
GUZZON Laura	Consigliere	X	
TOSON Isella Felicia	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	1

Presiede LA MONICA Maria Grazia nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale: Dott. TOMARCHIO Angelo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto nell'ordine del giorno.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Si dà atto che il consigliere BALDASSARRE è assente giustificato.
Presenti n. 11.

Il Sindaco dà lettura del terzo punto iscritto all'odg e passa la parola al Consigliere COTTERCHIO che relaziona sull'argomento.

Della discussione è stato un file audio, che viene conservato in apposito archivio e al quale è assegnato il n. 1/2018 così come stabilito nel Regolamento di Consiglio Comunale, art. 67 c. 4, modificato con deliberazione di C.C. n.20 dell'11/06/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U.E.L. - D.LGS. N. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Tributi – Commercio in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- di approvare la proposta come descritta

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. D.LGS N. 267/2000.



COMUNE DI SAN GILLIO

Città Metropolitana di Torino

Via Roma 6 – 10040 SAN GILLIO (TO)- Tel 011/9840813 – Fax 011/9840757

www.comune.sangillio.to.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.3 DEL 20/03/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI - MODIFICHE.

Su proposta della Giunta comunale,

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Richiamata:

la Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 05/09/2014 avente ad oggetto: "Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (IUC)", esecutiva;

la Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 18/03/2016 avente ad oggetto: Regolamento Imposta Unica comunale. Modifiche ed integrazioni";

la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 30/04/2016 avente ad oggetto: Modifica Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale) nella parte relativa alla Tari (Tassa sui rifiuti). Approvazione del piano finanziario e tariffe Tari anno 2016;

la Deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Nuovi insediamenti commerciali. Esenzione TA.RI. per gli anni d'imposta 2018 - 2019 e determinazioni in materia IMU e TA.SI. per gli immobili di categoria catastale C\01 (negozi). Modifica Regolamento I.U.C. (Imposta Unica Comunale).

Evidenziato che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto modificare l'art. 54 comma 5 – Obbligazione tributaria del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella parte relativa alla Tassa sui rifiuti (TA.RI.) integrandolo con le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**), come di seguito riportato:

ARTICOLO 54 – Obbligazione tributaria

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis
4. Omissis
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, **da denunciare ai sensi dell'art. 62 comma 5)**, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso **o del numero dei componenti** che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni **anzidette** comportino una riduzione del tributo il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto **all'art. 62 comma 1) altrimenti**

decorrono dalla data di presentazione. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Ritenuto inoltre modificare l'art. 58 comma 3 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella parte relativa alla Tassa sui rifiuti (TA.RI.) eliminando e sostituendo con le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**), come di seguito riportato

ARTICOLO 58 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione o, per le nuove utenze, alla data di apertura. **La variazione in riduzione del tributo nella composizione del nucleo familiare, prevista all'art 54 comma 5), viene considerata per l'anno di imposta di riferimento a decorrere dal giorno successivo alla variazione stessa da denunciare nei termini e con le modalità previste all'art. 62.**

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che le variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare, da denunciare a cura del contribuente, non sono prevedibili, non è possibile ad oggi quantificare l'oscillazione in aumento o in diminuzione dell'entrata Tari 2018; pertanto non si ritiene necessario adottare specifica variazione di bilancio;

Premesso che sulla presente proposta il Responsabile dell'Area Tributi – Commercio in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile dei Servizi Finanziari per la regolarità contabile hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti;

Visto il T.u.e.l., D.lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

1. - Di modificare l'art. 54 comma 5 – Obbligazione tributaria del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella parte relativa alla Tassa sui rifiuti (TARI) integrandolo con le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**), come di seguito riportato:

ARTICOLO 54 – Obbligazione tributaria

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis
4. Omissis
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, **da denunciare ai sensi dell'art. 62 comma 5)**, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso **o del numero dei componenti** che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni **anzidette** comportino una riduzione del tributo il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto **all'art. 62**

comma 1) altrimenti decorrono dalla data di presentazione. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

2. - di modificare l'art. 58 comma 3 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nella parte relativa alla Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) eliminando e sostituendo con le parti evidenziate in grassetto (**grassetto**), come di seguito riportato

ARTICOLO 58 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

6. Omissis.

7. Omissis.

8. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione o, per le nuove utenze, alla data di apertura. La variazione, in riduzione del tributo, nella composizione del nucleo familiare, prevista all'art 54 comma 5), viene considerata per l'anno di imposta di riferimento a decorrere dal giorno successivo alla variazione stessa da denunciare nei termini e con le modalità previste all'art. 62.

3.- di confermare, per le parti non modificate con il presente atto, la Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 05/09/2014 come modificata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 18/03/2016, Deliberazione di Consiglio n. 9 del 30/04/2016 e Deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 28/12/2017;

4. – di dare atto che - le variazioni nel numero dei componenti il nucleo familiare, da denunciare a cura del contribuente, non sono prevedibili e non essendo possibile ad oggi quantificare l'oscillazione in aumento o in diminuzione dell'entrata Tari 2018 - non si ritiene necessario adottare specifica variazione di bilancio;

5.- di dare atto che il Revisore Unico dei Conti ha espresso parere favorevole;

6.- di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa alla Tassa Rifiuti, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997;

7.- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del TUEL, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Firmato digitalmente
Tania Conte

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente
LA MONICA Maria Grazia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. TOMARCHIO Angelo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Firmato digitalmente
BALBO Gian Carlo
